

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 21481 /81.2015.11. del 06 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.10.

Assessorato regionale del Territorio e  
dell'Ambiente  
Dipartimento regionale dell'Ambiente  
90144 PALERMO  
(Rif. nota 30/06/2015, n. 38811)

**Oggetto:** Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2. Rilascio attestato di tecnico competente in acustica.

1. Nella richiesta in esame si rappresenta che con D.D.G. 4 maggio 2015, n. 378, codesto Dipartimento ha attestato che il direttore della struttura territoriale ARPA di Enna "... può continuare a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ai sensi del comma 8) dell'art. 2 della Legge 447/1995 e del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 26.05. 1998, esclusivamente presso la struttura territoriale ARPA di ENNA, e che ... lo stesso ... può espletare... tutte le attività in materia di acustica per conto della struttura pubblica di appartenenza ...".

Tale formulazione, che limita il riconoscimento alla sola struttura territoriale ARPA provinciale di Enna, "... è conforme al parere reso dalla commissione di valutazione ...".

Quest'ultima, nella seduta del 4 marzo 2015, dopo avere accertato il possesso dei titoli e lo svolgimento dell'attività in campo di acustica ambientale, ha rilevato che il direttore della struttura territoriale suindicata "... può continuare a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ai sensi del comma 8) dell'art. 2 della Legge 447/1995 e del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 26.05.1998 presso la struttura territoriale ARPA provinciale di Enna ed in ipotesi presso qualsiasi struttura dell'ARPA ove la stessa Agenzia fosse da ritenere unica struttura territoriale di riferimento. Sull'argomento 'territorialità', ove se ne rilevasse la necessità, potrà essere posto specifico parere all'Ufficio Legislativo ...".

Il Dirigente interessato (nota pervenuta a codesto Dipartimento il 25.5.2015) "... ha chiesto di modificare il suddetto D.D.G. 378/2015, estendendone la competenza territoriale alla Struttura Territoriale ARPA di Caltanissetta, in considerazione dell'incarico allo stesso attribuito dal Direttore Generale ARPA Sicilia, con nota n. 30438 del 16/05/2015, di dirigere, ad interim, la suddetta ST Caltanissetta".

Ciò premesso, si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine "al requisito di territorialità" cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, in particolare, se lo stesso requisito sia da ricondurre ad ogni singola articolazione di ARPA Sicilia, che consta di nove strutture territoriali presso gli ex laboratori di igiene e profilassi, ovvero, "come sembra più plausibile anche alla stregua del regolamento di organizzazione regionale per la protezione dell'ambiente di cui al

1



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

decreto 1 giugno 2005 dell'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente, sia da intendersi estensivamente, ad ARPA Sicilia quale unitaria struttura regionale”.

Il Dipartimento richiedente “... è dell'avviso secondo tale ultima ipotesi che debba considerarsi il carattere di territorialità sottolineato dalla norma, atteso che ARPA Sicilia ... è articolata in una struttura centrale con sede in Palermo, ed in nove strutture operative territoriali con propria sede presso gli ex laboratori di igiene e profilassi”.

2. In ordine al tema rappresentato è opportuno richiamare la normativa che regola la fattispecie.

Con l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) “è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico” (sesto comma).

Il settimo comma dell'articolo medesimo stabilisce che “l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario”.

All'ottavo comma è stabilito che “le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività, nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge...”.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998 è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica.

In tale atto (art. 3 - comma 1) si prevede che “i tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza”.

Quanto all'Agenzia regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.) il regolamento che ne dispone l'assetto organizzativo è stato adottato con decreto 1 giugno 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e l'Ambiente.

Il suddetto decreto assessoriale nella Parte I “Struttura Centrale e Territoriale”, all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce che:

“L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia, “A.R.P.A.-Sicilia”, è ente strumentale della Regione siciliana, istituita e disciplinata dall'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6e successive modifiche ed integrazioni.

... è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

3. ... svolge compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61... .

Il successivo art. 2, “Sede, struttura centrale, articolazioni territoriali” dispone che:”

L'A.R.P.A.-Sicilia è articolata in una struttura centrale con sede in Palermo ed in nove strutture operative territoriali con propria sede presso gli ex laboratori di igiene e profilassi. La sede centrale è anche sede legale dell'Agenzia.

La sede di determinati servizi tecnici ed aree della direzione può essere stabilita, con decreto del direttore generale, anche in luoghi diversi dalla sede centrale dell'Agenzia.

*I dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.-Sicilia costituiscono l'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio regionale ed hanno sede, di norma, nella città capoluogo di provincia.*

*I dipartimenti possono essere articolati, con decreto del direttore generale, in servizi sub-provinciali o in servizi locali territoriali, in coerenza con gli indirizzi programmatici di cui al successivo art. 3, comma IV...".*

Il Titolo III, recante "Strutture territoriali", all'art. 11, Dipartimenti A.R.P.A. provinciali (D.A.P.), prevede che:

*"1. I dipartimenti provinciali costituiscono l'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio della Regione e svolgono di norma le attività tecniche, analitiche ed amministrative previste dalla legge istitutiva, nonché quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente.*

*2. I dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale.*

*3. ..*

*...*

*Art. 12*

*Il direttore del dipartimento provinciale (Direttore del DAP)*

*1. Il direttore del dipartimento è nominato dal DG... per un periodo non superiore a cinque anni, ... rinnovabili e può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato del DG.*

*2. La nomina è effettuata tenendo conto del curriculum formativo e professionale dei dirigenti interessati nonché delle capacità manageriali ed organizzative, delle conoscenze generali dei problemi ambientali del territorio siciliano e del possesso di cognizioni nelle discipline di interesse del dipartimento provinciale...*

*4. Il direttore del dipartimento, ai fini dell'attuazione del programma di attività del dipartimento, coordina l'attività delle unità operative, articolazioni funzionali e dei gruppi di lavoro eventualmente istituiti; dirige altresì l'ufficio con funzioni amministrative ed ausiliarie e coordina l'attività dei servizi sub-provinciali e dei servizi locali. Esercita i poteri gestionali previsti dalla legge, dal presente regolamento e quelli che gli sono delegati dal DG, compresi i poteri relativi all'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro...*

*5...*

*h) predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno il programma di attività ed il budget per l'anno successivo e lo schema previsionale delle risorse umane e tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza del dipartimento, comprese quelle per l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro eventualmente delegati dal DG;*

*6. Gli atti emanati dal direttore del dipartimento nell'esercizio dei poteri di cui ai commi precedenti, che devono essere portati alla conoscenza della direzione generale entro sette giorni dalla loro emanazione, assumono la forma di ordini di servizio e di determinazioni dirigenziali...*

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (relazione sull'esito del controllo sulla gestione finanziaria ARPA Sicilia, esercizi 2003-2005, approvata con deliberazione n. 50 del 2007) osserva come la legge istitutiva dell'ARPA Sicilia ha espressamente disposto un'articolazione della stessa in una struttura centrale ed in nove strutture periferiche (DAP).

Alle strutture periferiche, le quali hanno sede presso i laboratori provinciali chimici di igiene e profilassi (LIP) spetta invece l'effettuazione di controlli sui fattori di inquinamento dell'aria, delle acque del suolo, nonché sull'uso dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni...

3. Dal sopra rappresentato quadro normativo emerge che l'attività in materia acustica dei pubblici dipendenti può quindi essere svolta dai tecnici, che, in possesso dei prescritti requisiti, siano in servizio presso la inerente struttura pubblica territoriale (art. 2, comma 8, cit. legge n. 447/1996). Inoltre, gli stessi tecnici indicati dal citato articolo 2 possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza (D.P.C.M. 31 marzo 1998).



Circa l'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia sopra riportato, esso è dunque costituito da una struttura centrale e da nove strutture periferiche, le quali sono succedute nelle funzioni ai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le articolazioni provinciali, secondo quanto contenuto nel sopra citato regolamento organico, sono dotate di un'autonomia funzionale, gestionale, operativa, così come conseguentemente i direttori dei rispettivi dipartimenti provinciali, attraverso un necessario raccordo con la struttura centrale e con i fini perseguiti dall'Agenzia nel suo complesso, ma non tali, ad avviso di questo Ufficio, da poter configurare - per quel che qui ci interessa - una unitaria struttura regionale, come invece ipotizzato da codesto Dipartimento.

Per il tema in esame, non pare dubbio - essendo, come detto, l'Arpa articolata in strutture pubbliche territoriali - che il soggetto richiedente possa svolgere l'attività di tecnico competente in acustica presso la struttura territoriale pubblica di competenza, ed in specie in quella della provincia di Enna. Inoltre, essendo stato allo stesso dirigente affidato ad interim l'incarico di Direzione della Struttura territoriale di Caltanissetta (oltre a quella di Enna), potrà essere oggetto di valutazione da parte della Direzione generale dell'ARPA Sicilia ricomprendere nell'ambito delle attività assegnate ad interim anche quella di tecnico competente in materia acustica (a seguito di un nuovo procedimento, che coinvolga l'attività della prevista Commissione di valutazione) pure per l'altra struttura territoriale dove il suddetto Dirigente è stato designato ad operare.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

